
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Il precetto ben può contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative

Il precetto, che è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza.

Tribunale di Genova, sezione settima, sentenza del 31.10.2013

...omissis...

In conclusione, dunque, l'opposizione oggetto della causa RG 4748/2012 può essere accolta limitatamente all'importo di Euro 353,70 di cui sub 2) e all'importo di Euro 154 ,25, quest'ultimo a titolo di differenza relativa al calcolo degli interessi sul capitale.

A seguito delle predette doglianze, mosse dal debitore avverso il primo atto di precetto, il creditore ha notificato un secondo atto di precetto per l'importo non contestato.

Ciononostante, il creditore ha presentato nuovamente opposizione deducendo la nullità del precetto per mancanza di procura e contestando alcuni degli importi.

La prima doglianza è infondata. Appare condivisibile l'orientamento secondo cui la procura conferita al difensore per il processo di cognizione debba intendersi automaticamente finalizzata al concreto soddisfacimento del diritto vantato nel

processo cognitivo e quindi estesa, in mancanza di espressa limitazione, anche al processo di esecuzione (Cass. 11311/2011; Cass. 26296/2007).

In una fattispecie del tutto analoga alla presente, inoltre, la Suprema Corte ha affermato che "Nel processo di esecuzione, la procura alle liti conferita al difensore nell'atto di precetto estende la sua validità ed efficacia all'atto di precetto in rinnovazione notificato nell'ambito della medesima procedura esecutiva". (Cass. 11613/2011).

Infondate appaiono poi le ulteriori doglianze relative alle spese indicate nel precetto.

La Suprema Corte ha affermato che "Il precetto, che è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese ad esso relative, senza che occorra una apposita liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo dette spese un accessorio di legge a quelle processuali, come avviene per le spese inerenti agli atti successivi e conseguenti alla sentenza. " (Cass. 19791/2012). Nella fattispecie l'opponente contesta l'importo di Euro 38,73 che tuttavia - pur essendo stato erroneamente calcolato con riferimento alla tariffa previgente - appare dovuto, in uno con la somma di Euro 51,65, in considerazione dell'attività svolta.

L'opponente ha inoltre contestato l'importo di Euro 3.199,32 richiesto nel precetto a titolo di rivalutazione sui canoni dovuti.

Tale doglianza è fondata.

Come indicato nel precetto sub C), l'importo da rivalutare è costituito dalla somma di Euro 85 mensili (Euro 1.020,00 annue), a decorrere dal 30.11.2003 al 12.4.2006. L'importo della sola rivalutazione su tale somma ammonta ad Euro 1.066,92, calcolato secondo criteri di calcolo comuni, relativi a ciascun anno rispetto al quale la rivalutazione opera, secondo coefficienti di rivalutazione ISTAT.

L'opposizione può essere quindi accolta limitatamente all'importo di Euro 2.132,40, costituente la differenza tra quanto richiesto a tale titolo e quanto effettivamente dovuto.

Infine, quanto alle domande formulate dal creditore nel corso del giudizio, si osserva brevemente che non può tenersi in nessun conto la domanda formulata dal creditore volta ad "aggiungere" all'importo di cui al precetto la somma di Euro 348,00 relativa all'imposta di registro, come richiesto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Tale domanda infatti appare del tutto tardiva. Si tratta peraltro di somma già inserita pro quota nell'atto di precetto.

Quanto, infine, alla statuizione relativa alle spese del presente giudizio, si osserva che l'opposizione - a fronte dell'importo complessivo di cui al precetto, pari ad Euro 14.350,47 - è stata accolta limitatamente alla somma complessiva di Euro 2.640,35.

Il debitore opponente pertanto, è tenuto a rifondere a controparte le spese di lite nella misura di 4/5.

In considerazione del valore della causa, il compenso, per il giudizio di merito, viene liquidato, sulla base dei valori medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, nella misura di Euro 1.500,00, oltre accessori di legge.

Le spese relative alla fase di sospensiva, invece, sono già state liquidate nella misura di Euro 500,00 e restano a carico della parte opponente, soccombente in detta fase del giudizio.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione

disattese,

respinta inoltre ogni diversa domanda, così provvede:

- accoglie l'opposizione presentata da xxx avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di xxxx in data 29.3.2012, limitatamente all'importo di Euro 507,95.
- Accoglie l'opposizione promossa da xxx avverso l'atto di precetto notificato in data 12.11.2012 ad istanza di xxxx limitatamente all'importo di Euro 2.132,40.
- Condanna l'opponente a rifondere a controparte le spese di lite nella misura di 4/5, frazione che liquida in Euro 1.200,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Genova, il 30 ottobre 2013.

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2013.

La Nuova Procedura Civile